



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26/07/2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP), DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA IUC (IMU, TASI, TARI) NONCHE’ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI DELL’ENTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

L'anno 2022 e il giorno 26 del mese di luglio alle ore 09:05 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Caretto Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Greco Alessio	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Rampino Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio		X
Capodieci Alessandro	X	
Giurgola Gabriella	X	
Fronzi Giacomo	X	
Pezzuto Marco	X	
Orlandi Katia	X	
Nicolaci Alessandra		X
Perrone Giovanni		X
Renna Oronza Lucia	X	
Sanghez Maria Assunta	X	

Presenti: N° 14 assenti: N° 3. Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ins. Anna Maria CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 446/1997 s.m.i. stabilisce al comma 5 che: *“I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*

a) *l'accertamento dei tributi può' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#);*

b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

[...].”;

- l'art. 5 del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali prevede che *“ Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento al competente Agente della riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.*

In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un oggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.....

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.”

- Questo Ente ha attivato fin dal 2014 l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e dei tributi minori;

- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1 commi da 784 ad 815, ha introdotto con decorrenza 1.1.2020 la riforma della riscossione locale, i cui contenuti hanno comportato diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e di importanti novità in termini procedurali ed operativi della riscossione coattiva, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;
- in sintesi i predetti commi:
 - intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
 - disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
 - introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
 - novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
 - in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
 - istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
 - prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo;

Evidenziato che nell'ambito della riforma *de qua*, lo strumento dell'accertamento esecutivo, fino al 2019 adottato per i soli atti di recupero erariali, rappresenta una delle principali novità in quanto viene a svolgere contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), assumendo contestualmente natura di atto impositivo, di titolo esecutivo e di atto di precetto;

Considerato che l'attività cautelare ed esecutiva successiva alla notifica degli avvisi di accertamento di cui all'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019 sopra descritti richiede ulteriori e particolari competenze tecniche e strutture che sono in possesso di soggetti terzi, in capo ai quali sussistono idonei professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

Posto che, inoltre, la selezione di un concessionario iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi ex art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, consentirà all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione anche tecnologica specifica applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, si ritiene che potrà ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, la speditezza e l'economicità dei procedimenti;

Dato atto che la proposta dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva ha come obiettivo la razionalizzazione ed il miglioramento della procedura di riscossione, anche in ragione della corretta realizzazione degli importi iscritti a bilancio, rappresentando quindi un'attività fondamentale per la tutela delle entrate comunali;

Rilevato che il Comune di Trepuzzi, con il personale in dotazione all'Ufficio dei Servizi

Finanziari che deve attendere al disbrigo di tutte le attività di ufficio inerenti la gestione del Bilancio di previsione e del pareggio di bilancio, dei mutui, dei pagamenti e degli incassi, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P., del personale e dell'economato, tanto per citarne alcune – non è in grado di assicurare l'efficiente ed efficace espletamento delle attività sopramenzionate;

Rilevato, altresì, che all'interno dell'Ente, non è possibile né conveniente, sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;

Ritenuto, sulla base della riforma della riscossione sopra citata e dell'attuale organizzazione dell'Ufficio Tributi, di riconsiderare l'attività di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali in generale dell'Ente, comprese le sanzioni per violazione del Codice della Strada, dei nuovi canoni patrimoniali di cui all'art. 1 commi 816 e ss. e commi 837 e ss. L. 160/2019 in termini di concessione, con l'intenzione di affidare il relativo servizio ad uno dei soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dall'art. 53 D.Lgs. 445/1997, nel rispetto della normativa in vigore;

Tenuto conto che, nella veste di concessionario, il soggetto gestore disporrà di poteri propri dell'ente comunale dovendo provvedere, tra l'altro, ad assumere anche il ruolo di funzionario responsabile della riscossione, e comunque nel rispetto degli stessi principi a tutela dei contribuenti posti in capo all'ente locale;

Dato, infine, atto che occorre prevedere idonei sistemi di comunicazione e controllo sull'operato del terzo incaricato, attraverso la richiesta di rendicontazioni periodiche nonché con la possibilità di accesso a banche dati e portali relativi alle liste di carico che verranno consegnate allo stesso;

Richiamati:

- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- il Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- l'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 446/1997;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 3

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere con l'esternalizzazione della gestione delle funzioni relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali in generale dell'Ente, comprese le sanzioni per violazione del Codice della Strada, dei nuovi canoni patrimoniali di cui all'art. 1 commi 816 e ss. e commi 837 e ss. L. 160/2019, attraverso il modello della concessione a soggetti terzi iscritti in apposito albo, in quanto tale forma di gestione risulta essere più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
- 3) di stabilire che l'affidamento in concessione del servizio in oggetto avvenga nel rispetto della normativa in materia;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore Economico-finanziario l'adozione degli atti connessi alla presente deliberazione.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 3

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
F.to Ins. Anna Maria CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 28/07/2022, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE